

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/393 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 gli internalizzatori di regolamento e le autorità competenti devono segnalare e trasmettere informazioni sui regolamenti internalizzati utilizzando formati standard, modelli e procedure. Formati standard, modelli e procedure devono essere utilizzati anche dalle autorità competenti quando informano l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito ai rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento.
- (2) Al fine di agevolare l'attuazione, da parte dei partecipanti al mercato, delle procedure e dei processi connessi agli obblighi di segnalazione dei regolamenti internalizzati e di ridurre al minimo le spese connesse, le informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando i codici specificati nelle norme pubblicate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, se disponibili.
- (3) Al fine di agevolare il trattamento di grandi volumi di dati in modo coerente ed efficiente, le segnalazioni dovrebbero essere trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo informatico.
- (4) Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti delle disposizioni prese dagli enti interessati in ottemperanza agli obblighi giuridici. È pertanto necessario lasciare a tali enti il tempo sufficiente per predisporre l'applicazione degli obblighi medesimi.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli internalizzatori di regolamento utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento quando trasmettono le segnalazioni all'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. La segnalazione è trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell'anno civile.

La prima segnalazione ai sensi del primo comma è trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine del primo trimestre successivo al 10 marzo 2019.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

